

MOZIONE n. 229

Il Consiglio regionale

considerato che

- gli appalti pubblici rappresentano più del 15% del Pil nazionale e al 2% sempre del Pil, ammonta la variazione dei costi per gli appalti relativi a beni e servizi (dati Commissione Europea);
- la loro cattiva gestione e una diffusa illegalità alimenta il fenomeno della corruzione, che in Italia fa diminuire del 16% gli investimenti esteri e aumentare del 20% il costo complessivo degli appalti stessi;
- il lavoro negli appalti è intenso, frammentario, precario, faticoso e spesso mal retribuito: sugli appalti si scaricano infatti l'abbattimento dei costi di fornitura e realizzazione di beni e servizi troppo spesso a danno della qualità delle opere o dei servizi e dei diritti dei lavoratori;
- agli appalti è strettamente connesso il tema della giusta retribuzione. Secondo quanto riportato dalle organizzazioni sindacali piemontesi e dalla carta stampata sono diversi i contratti di lavoro applicati, in particolare nel mondo della cultura e dei servizi, in Piemonte: tra questi, oltre al cosiddetto "ministeriale", al contratto "Federculture", al contratto "Multiservizi", il contratto Cooperative Sociali, fino a poco più di un anno fa, anche l'UNCI, che prevede paghe bassissime;

rilevato che per quanto riguarda i contratti:

- l'UNCI (Unione nazionale delle cooperative italiane) firmava questo genere di contratti con sigle sindacali di minore rappresentanza (Confsal, Cisl, Fesica e Cnai);
- il contratto "UNCI" è stato impugnato in diverse cause di lavoro per violazione dell'art. 36 della Costituzione sul principio di equa retribuzione. Con sentenza n. 3818 del 2010 (10-11-2010) il Tribunale di Torino ha dichiarato il contratto UNCI lesivo della dignità della persona proprio per la violazione dell'articolo 36 della Costituzione: "*Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa*", rilevando peraltro, una "*sensibile disparità di trattamento economico*" a parità di mansioni e di orario di lavoro, derivante dall'applicazione di contratti diversi da un appalto a un altro, fino a una differenza retributiva di circa il 35%;
- poco più di un anno fa il Ministero dello Sviluppo Economico ha definitivamente risolto la questione revocando il riconoscimento all'Unione Nazionale delle Cooperative Italiane di associazione di rappresentanza degli interessi del mondo delle cooperative, rendendo quindi, inapplicabile il CCNL UNCI;
- la sentenza succitata suggerisce un chiaro punto di vista su questa anomalia: "non si vuole sostenere che soltanto le sigle sindacali con maggiore rappresentatività possano legittimamente stipulare contratti collettivi e definire trattamenti retributivi: l'art. 39 della Costituzione garantisce la piena libertà sindacale, ma è ovvio che ciò non può avvenire in contrasto con il diritto del singolo, intangibile da qualunque organizzazione sindacale,

- di percepire la giusta retribuzione ai sensi dell'art 36 della Costituzione";
- l'intento della Regione Piemonte vuole essere quello di tutelare sia sul piano normativo che salariale il lavoro diretto e indiretto, affidato tramite appalti di sua competenza, i committenti cui la Regione trasferisce continuamente risorse pubbliche;
 - la CGIL promuove una proposta di legge di iniziativa popolare in materia di garanzia del trattamento dei lavoratori impiegati nelle filiere degli appalti privati e pubblici, per il contrasto alle pratiche di concorrenza sleale tra imprese e per una tutela dell'occupazione nei cambi di appalto;

rilevato che per quanto riguarda gli appalti:

- la Regione Piemonte e le sue partecipate possono fin da subito dotarsi di strumenti più tutelanti per i lavoratori, quali ad esempio:
 1. nella gara il vincolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa assicurandosi che tutte le norme che vincolano la contribuzione, il salario, la sicurezza e quant'altro siano dall'appaltante esplicitamente inserite nel capitolato e dall'appaltante controllate in itinere;
 2. l'inserimento della clausola sociale (tutela del lavoro in caso di cambio di appalto) nel bando di gara, nel capitolato e nel contratto di appalto;
- che in particolare la richiesta al punto 2) è già stata oggetto di deliberazione votata all'unanimità dal Consiglio regionale in data 20 gennaio 2015 (ordine del giorno n. 179), relativamente all'inserimento della clausola sociale negli appalti del trasporto pubblico locale;
- allargare il perimetro e l'utilizzo della clausola sociale in tutti gli appalti della Regione Piemonte è possibile nonché auspicabile, in quanto l'azione del committente pubblico può e deve essere indirizzata al perseguimento di interessi pubblici e la continuità dell'occupazione è finalizzata alla continuità del servizio erogato nell'interesse generale;
- con la pubblicazione del decreto attuativo del Jobs Act, relativo all'introduzione del contratto a tutele crescenti, si rende necessario un ripensamento della clausola sociale, al fine di garantire una effettiva tutela del personale impiegato negli appalti con la Regione e della stessa agibilità sindacale negli appalti

impegna la Giunta regionale

- ad, adoperarsi affinché i committenti regionali, i committenti partecipati dalla Regione Piemonte o i committenti cui la Regione trasferisce continuamente risorse pubbliche individuino, attraverso procedura pubblica dei soggetti cui affidare servizi, la clausola di trattamenti economici e normativi complessivi di maggior favore per i lavoratori, tra i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nella categoria, al fine di fornire garanzie adeguate ai lavoratori per ottenere una retribuzione giusta e proporzionata;
- a garantire l'applicazione integrale dei contratti collettivi nazionali di cui sopra come garanzia per la giusta retribuzione e come base imprescindibile per la costruzione del capitolato d'appalto;
- ad adoperarsi affinché l'inserimento della clausola sociale, già richiesta per gli atti riguardanti il tpl, sia estesa in tutti i settori di competenza della Regione Piemonte;
- a integrare la clausola sociale prevedendo l'obbligo del riferimento al dato dell'anzianità convenzionale (data di assunzione dalla prima azienda operante nell'appalto) ai fini della determinazione della normativa applicabile in caso di licenziamento illegittimo;
- a convocare i sindacati per condividere questo percorso, a partire dalla necessità di monitorare la corretta applicazione dei CCNL;

- ad adoperarsi affinché insieme ai committenti regionali, ai committenti partecipati dalla Regione Piemonte o ai committenti cui la Regione trasferisce continuativamente risorse pubbliche, venga istituita una white list di aziende, fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") prevista dalla legge 6/11/2012, n. 190 e che rispettino integralmente l'applicazione dei CCNL;

---==oOo===---

*Testo del documento votato con modifiche e approvato all'unanimità nell'adunanza
consiliare del 3 marzo 2015*